

SCHEMA DI CONTRATTO

Repubblica Italiana

Università degli Studi Roma Tre

Contratto di appalto per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo universitario di Ostia

L'*Università degli Studi Roma Tre* (di seguito denominata "*Università*") con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale e partita I.V.A. 04400441004, legalmente rappresentata, secondo il disposto dell'art. 22 dello Statuto dell'Università, dal Direttore Generale *pro-tempore*, Dott. Pasquale Basilicata, nato a Napoli il 12 luglio 1954 e domiciliato, per la carica, ove sopra;

E

La società XXXX (di seguito denominata "*Appaltatore*"), con sede legale in XXXX, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di XXXX n. XXXX, legalmente rappresentata da XXXX, che interviene nel presente Contratto in qualità di XXXX,

PREMESSO

- Che il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata nella seduta del 30 ottobre 2018, autorizzava l'indizione di una procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC

Hotel”, sede del nuovo polo universitario di Ostia.

- Che a tal fine il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data XXXX , ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V serie Speciale n. XXXX, sul profilo del committente, sull’Albo Pretorio, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture, sulla Gazzetta “Aste e Appalti Pubblici” e per estratto sui quotidiani “XXXX”,fissando il termine per la ricezione delle offerte il XXXX;
- Che l’Appaltatore è risultato primo classificato nella procedura di gara di cui *infra*;
- Che la gara è stata aggiudicata con Decreto del Dirigente n. XXXX del XXXX, previa verifica della proposta di aggiudicazione;
- Che la spesa relativa al presente appalto graverà sul budget economico dell’Università;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato speciale d’appalto (di seguito “*Capitolato*”), tutti i documenti costituenti lo Studio di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, nonché tutti i documenti dell’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, ai quali si rinvia nei seguenti articoli.

Tutti i sopra citati documenti vincolano all’osservanza piena e incondizionata di tutti i patti e le condizioni in essi espressi. In caso di difformità tra le prescrizioni del

presente Contratto e i documenti sopra citati, dovranno considerarsi prevalenti le norme contrattuali.

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'APPALTO

Art. 2 – Oggetto

L'Università affida all'Appaltatore, che accetta, l'appalto per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'immobile "ex ENALC Hotel", sede del nuovo polo universitario di Ostia, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei documenti elencati nell'**Art. 1** del presente Contratto.

Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio

I termini per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono definiti in dettaglio nell'art. 10 del Capitolato. In particolare, le attività di progettazione sono articolate nelle seguenti fasi:

- **Progettazione definitiva:**
 - La consegna degli elaborati elencati all'art. 10.1 del Capitolato e della documentazione necessaria per l'indizione della Conferenza di Servizi, deve avvenire **entro 30 (trenta) giorni** naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio, disposta dal Responsabile unico del procedimento (di seguito "*RUP*").
 - La consegna degli elaborati e della documentazione necessaria per il completamento del progetto definitivo **entro 15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione con esito positivo della Conferenza di Servizi, documentata da apposito verbale da parte del RUP. In caso di modifiche e/o integrazioni formulate in sede di Conferenza di

Servizi, l'Appaltatore dovrà altresì adeguare il progetto alle osservazioni fatte in tale sede.

Si precisa che sarà cura e onere del progettista incaricato curare i rapporti e collaborare fattivamente con tutti gli Enti preposti all'approvazione del progetto definitivo.

Rimane escluso dai termini di consegna il tempo necessario per il processo approvativo della Conferenza di Servizi.

- **Progettazione esecutiva**

Il tempo utile massimo stabilito dall'Università per la redazione e la consegna degli elaborati del progetto esecutivo da parte dell'Appaltatore, comprensivo dell'aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dello svolgimento di tutte le prestazioni professionali e specialistiche correlate, e unitamente agli eventuali ulteriori approfondimenti che lo stesso Appaltatore ha ritenuto necessari, è fissato in **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi dalla data della consegna del servizio disposta dal RUP. Sarà cura e onere dell'Appaltatore l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Genio Civile.

Qualora, per circostanze imprevedibili al momento della stipulazione del contratto e non addebitabili a colpevole responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine di consegna previsto nelle singole fasi temporali sopra indicate, può avanzare al RUP motivata richiesta di proroga, alle condizioni e nei termini indicato all'art. 11 del Capitolato.

Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere l'approvazione dell'Università, previa verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, da parte del soggetto a tal fine incaricato dall'Università e con cui l'Appaltatore dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia.

È facoltà dell'Amministrazione di non approvare il progetto definitivo e/o esecutivo e rinviare lo stesso al progettista per l'elaborazione di una soluzione tecnica maggiormente rispondente alle aspettative dell'Università, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente articolo riguardo le modalità e i termini di esecuzione del servizio, si rimanda integralmente al Capitolato.

Art. 4 – Corrispettivo del servizio

L'importo complessivo a corpo per l'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ammonta a **euro** (*da definire in sede di offerta*), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, così suddivisi:

a) Importo a corpo per l'esecuzione della progettazione definitiva, ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

b) Importo per gli oneri per l'esecuzione della progettazione esecutiva, ammontante a euro (*da definire in sede di offerta*), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Il suddetto corrispettivo a corpo è fisso e invariabile ed è comprensivo di tutte le prestazioni indicate nel Capitolato. A tale proposito, si precisa che:

- Nel caso in cui, all'esito delle attività di progettazione, l'importo dei lavori dovesse risultare maggiore rispetto a quello originariamente stimato dall'Università, all'Appaltatore non sarà riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo.
- Nell'eventualità in cui, nel corso delle attività di progettazione l'Università ritenga necessari e richieda cambiamenti nell'impostazione progettuale, determinati da nuove o diverse esigenze, imprevedute o imprevedibili, e/o da nuove normative eventualmente intervenute, all'Appaltatore spetterà un adeguamento del

corrispettivo nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di riferimento adottata dall'amministrazione, scontata del ribasso offerto in sede di gara.

- Come previsto dall'art. 12 del Capitolato, l'Università si riserva, a seguito della consegna del progetto definitivo, la facoltà di non proseguire nello sviluppo progettuale successivo, liquidando all'Appaltatore i soli corrispettivi contrattuali relativi al progetto definitivo. L'Appaltatore, avendo conosciuto e accettato tale clausola in sede di presentazione dell'offerta, con la sottoscrizione del presente Contratto si obbliga a non avanzare, in tale ipotesi, alcuna pretesa di qualsivoglia natura o richiesta di risarcimento del danno a qualsiasi titolo.

Art. 5 – Termini e modalità di pagamento

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato, al quale si rinvia per maggiori dettagli, il pagamento dei corrispettivi di cui all'Art. 4 del presente contratto avverrà secondo le modalità di seguito riportate.

- Il pagamento del compenso per l'attività di **progettazione definitiva** sarà disposto in due ratei nella seguente misura:
 - a) **10%** dell'importo totale della progettazione definitiva di cui al precedente **Art. 4**, lettera a) a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di Servizi;
 - b) Saldo del restante **90%** dell'importo totale della progettazione definitiva di cui al precedente **Art. 4, lettera a)** a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Università, previa verifica della progettazione da parte del soggetto incaricato dall'Università stessa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
- Il pagamento del compenso per l'attività di **progettazione esecutiva** sarà

disposto in due ratei nella seguente misura:

c) **60%** dell'importo totale della progettazione esecutiva di cui al precedente

Art. 4, lettera b) a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte del Genio Civile e contestuale verifica con esito positivo della progettazione da parte del soggetto incaricato dall'Università;

d) Saldo del restante **40%** dell'importo totale della progettazione esecutiva di cui al precedente **Art. 4, lettera b)** a seguito dell'emissione del verbale di validazione del progetto esecutivo da parte del RUP ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e della successiva approvazione da parte dell'Università.

Ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni per il pagamento dei ratei di cui alle **lettere a), b), c)**, il RUP rilascerà il Certificato di conformità del servizio, riportante l'autorizzazione a fatturare l'importo relativo. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, sull'importo dei ratei di cui alle **lettere a), b), c)** sarà applicata la ritenuta dello 0,5% (*zero virgola cinque per cento*).

Entro trenta giorni dalla formale approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Università, il RUP rilascerà il Certificato di conformità finale del servizio, riportante l'autorizzazione a fatturare l'importo relativo, comprensivo delle ritenute a garanzia operate ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, e a svincolare la cauzione definitiva di cui all'**Art. 9** del presente Contratto.

Con il rilascio di ciascuno dei Certificati di pagamento l'Appaltatore sarà autorizzato a emettere la relativa fattura elettronica, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, comma 213 e con le modalità riportate nel D.M. 55/2013. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: *Università degli Studi Roma Tre - Via Ostiense 159 – 00154 Roma, Partita*

I.V.A. e codice fiscale 04400441004, e dovrà riportare i seguenti dati:

Nome dell'Ufficio: **Area contratti**

Codice Univoco Ufficio: **6G6L4L**

Codice CIG: **78212771F6**

Il pagamento di ciascuna fattura da parte dell'Università è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo all'Appaltatore dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e in particolare della regolarità contributiva dimostrata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266. Pertanto, in relazione a ciascuna fattura, l'Università effettuerà i controlli ed applicherà le prescrizioni previste dall'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Fermo restando quanto sopra indicato, l'Università effettuerà il pagamento di ciascuna fattura entro **trenta giorni naturali e consecutivi** dalla data di ricevimento della stessa, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'**Art. 6** del presente Contratto.

È facoltà dell'Appaltatore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dal presente Contratto; l'eventuale cessione del credito dovrà essere effettuata e notificata all'Università con le modalità ed i termini prescritti dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge stessa. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche,

e devono essere effettuati esclusivamente – salve le eccezioni previste dalla citata normativa – tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Università, o da eventuali subcontraenti, il codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC.

L'Appaltatore ha comunicato all'Università - con nota acquisita al *prot. XXXX del XXXX* - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al presente articolo nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso e si impegna a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, l'Università procederà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 136/2010, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

L'Università verificherà che, qualora l'Appaltatore stipuli sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno degli operatori economici interessati assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Appaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi sono tenuti a informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

CAPO II – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto.

Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa

[da inserire se l'Appaltatore non ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. In caso di violazione del suddetto divieto da parte dell'Appaltatore, l'Università potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'Art. 15 del presente Contratto.

oppure

Art. 8-bis – Subappalto

[da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto]

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del servizio, di cui all'Art. 4 del presente Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: *(da definire in sede di offerta)*.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto esclusivamente per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali, ferma restando comunque, la responsabilità del esclusiva dell'Appaltatore. È, in ogni caso, vietato il subappalto

delle relazioni geologiche. Per tutto quanto riguarda la disciplina del subappalto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 9 – Garanzia definitiva

Come prescritto dall'art. 17 del Capitolato, l'Appaltatore ha provveduto a costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante XXXX per l'importo di euro XXXX, rilasciata da XXXX, ed attestata con documento n. XXXX del XXXX.

Per tutto quanto riguarda le finalità e le modalità di gestione della cauzione, si rinvia all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 – Copertura assicurativa

L'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, con massimale pari a euro XXXX per sinistro, per mezzo della polizza n. XXXX, stipulata con la società XXXX, in data XXXX con scadenza il XXXX.

La polizza si estende alla copertura per danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

(in caso di associazioni di professionisti) La polizza prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

(Qualora l'aggiudicatario sia una società, deve essere prodotta la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124).

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo

ed esecutivo che possano determinare a carico dell'Università nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

CAPO IV - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Art. 11 – Sicurezza sul lavoro

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e di obbligarsi, a propria cura e spese, all'osservanza delle norme vigenti nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell'igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto dell'Università. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo nei confronti dell'Università, assumendosene ogni relativa alea.

Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa

L'esecuzione del presente Contratto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti pubblici e nella materia oggetto del Servizio, di ogni altra normativa cui il Capitolato, i documenti di gara e i documenti dello Studio di fattibilità facciano, anche implicitamente, riferimento, nonché di quanto previsto nel vigente "Regolamento Amministrazione, Finanza e Contabilità" dell'Università.

L'Appaltatore si impegna a far osservare ai propri collaboratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività in favore dell'Università, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti dell'Università degli Studi Roma Tre" consultabile sul sito web istituzionale dell'Università al

seguente indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/progetti/at/page.php?page=Atti_gene , e che deve essere trasmesso ai medesimi collaboratori a cura dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, l'Università procederà alla risoluzione *ipso iure* del presente Contratto ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. 62/2013, con le modalità di cui all'**Art. 15** del presente Contratto.

Art. 13 – Obbligo di riservatezza

L'Appaltatore dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglimento DEL CONTRATTO

Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa

Ai sensi all'art. 13 del Capitolato, in caso di ritardata consegna delle documentazioni dovute e per ciascuna delle scadenze previste dalle fasi temporali relative ai diversi livelli di progettazione dell'incarico, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**1 % (uno per mille)** dell'importo contrattuale netto relativo al livello di progettazione corrispondente.

L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo pattuito per ciascuno dei livelli progettuali, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori e maggiori danni.

L'Università procederà alla contestazione del ritardo che dia luogo a penale attraverso comunicazione in forma scritta da parte del RUP, anche tramite PEC. Nella contestazione sarà indicato il termine perentorio entro il quale l'inadempienza deve essere rimossa, che non potrà comunque essere superiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Entro il medesimo termine l'Appaltatore potrà fornire

le proprie controdeduzioni scritte, anche tramite PEC.

Il RUP può valutare di rinunciare all'applicazione della penale qualora le controdeduzioni dell'Appaltatore evidenzino la giustificazione documentata della sussistenza di casi di forza maggiore o, comunque, l'assenza di colpa o responsabilità dell'Appaltatore stesso.

La segnalazione dell'applicazione della penale sarà riportata sul relativo Certificato di conformità del servizio, richiamando il provvedimento sanzionatorio applicato.

Qualora non sia possibile il recupero di eventuali spese per il risarcimento di danni o penali, l'Università procederà all'escussione del deposito cauzionale di cui all'**Art. 9** del presente Contratto.

Qualora il ritardo superi i **trenta giorni** dalla scadenza contrattuale corrispondente, l'Università avrà la facoltà di risolvere il contratto *ipso iure* ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'**Art. 15** del presente Contratto, e di intervenire direttamente o tramite altro operatore economico per l'espletamento dell'appalto, ai sensi dell'**Art. 17** del presente Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Rimane fermo il diritto da parte dell'Università di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivati dalle inadempienze dell'Appaltatore.

Art. 15 – Risoluzione e clausole risolutive espresse

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata *ipso iure* del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei casi e con le modalità espressamente previsti dall'art. 21 del Capitolato nonché dall'**Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola**

risolutiva espressa, dall'Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, dall'Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa del presente Contratto, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 1453 del Codice civile, inadempimenti gravi e sostanziali. Nelle richiamate fattispecie, la risoluzione si intende operante allorché l'Università notifichi per iscritto all'Appaltatore, anche a mezzo PEC, la propria volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale.

L'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente **Art. 9** del presente Contratto. Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il pagamento delle penali eventualmente maturate ai sensi dell'**Art. 14** del presente Contratto e il risarcimento per maggiori danni subiti, e a esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

Art. 16 – Recesso

La stipula del presente Contratto avviene sotto la condizione che, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., si accerti e permanga per l'intera durata del Contratto la non sussistenza a carico dell'Appaltatore di cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 6 della medesima norma. Ove venga meno tale condizione l'Università procederà ai sensi dell'art. 94, comma 2 del citato D.Lgs. 159/2011 e provvederà ad incamerare la cauzione definitiva di cui all'**Art. 9** del presente Contratto. Per tutte le altre cause di recesso si richiama l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e si rinvia integralmente all'art. 19 del Capitolato.

Art. 17 – Affidamento a terzi

In caso di risoluzione nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 15 del presente Contratto o di recesso ai sensi dell'Art. 16 del presente Contratto, l'Università ha il diritto di far eseguire i servizi, totalmente o parzialmente, in danno all'Appaltatore inadempiente, da altra impresa di propria fiducia, scelta con procedura d'urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Appaltatore inadempiente per iscritto, anche a mezzo di PEC, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali nelle quali lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione o il recesso. Saranno inoltre poste a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese che l'Università dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 18 – Comunicazioni tra le parti

Salvo diverso o espresso accordo, ogni comunicazione fra le Parti inerente il presente Contratto per la quale non sia stata pattuita una forma specifica si intenderà validamente effettuata se inviata per iscritto e trasmessa presso l'indirizzo della sede legale indicato nelle premesse o all'indirizzo di PEC indicato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Università eventuali variazioni di indirizzo o di recapito PEC e, in assenza di ciò, l'Università considererà come correttamente notificati all'Appaltatore tutti gli atti inviati presso l'indirizzo sopra indicato.

Art. 19 – Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Appaltatore e l'Università

nell'applicazione del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 20 – Norme sopravvenute

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 21 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipula del presente Contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico dell'Appaltatore.

Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto e inerenti l'appalto sono da considerarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico dell'Università, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto, a carico dell'Appaltatore e senza facoltà di rivalsa.

Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica ed è soggetto a registrazione in caso d'uso e in misura fissa ai sensi degli articoli 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richieda.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto: Art. 3 – Termini per l'esecuzione del servizio, Art. 4 – Corrispettivo del servizio, Art. 5 – Termini e modalità di pagamento, Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa, Art. 7 – Divieto di cessione del Contratto – Clausola risolutiva espressa, Art. 8 – Divieto di subappalto – Clausola risolutiva espressa, Art. 12 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – Clausola risolutiva espressa, Art. 13 – Obbligo di riservatezza, Art. 14 – Inadempimenti e penali – Clausola risolutiva espressa, Art. 15 – Risoluzione e clausole risolutive espresse, Art. 16 – Recesso, Art. 17 – Affidamento a terzi, Art. 19 – Risoluzione delle controversie, Art. 20 – Norme sopravvenute, Art. 21 – Spese.

Per l'Università degli Studi Roma Tre

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale BASILICATA

Per la Società _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. _____